

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0178/2005

3.6.2005

RELAZIONE INTERLOCUTORIA

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione
(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Alfonso Andria

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO	15

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))¹,
- vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161, secondo comma del trattato CE (C6-0000/2005),
- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione sulla Terza relazione sulla coesione economica e sociale²,
- vista la relazione della commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013³ e in particolare il parere della commissione per lo sviluppo regionale nonché la comunicazione della Commissione sulle prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2004)0487)⁴,
- vista la proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004)0492) - 2004/0163(AVC)⁵,
- visto l'articolo 75, paragrafo 3 del suo regolamento,
- vista la relazione interlocutoria della commissione per lo sviluppo regionale nonché i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0178/2005),

1. invita il Consiglio e la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni seguenti:

- i) ritiene che la coesione economica sociale e territoriale debba restare un elemento prioritario e fondamentale ai fini della definizione dell'integrazione europea; ritiene pertanto che il Fondo di coesione, debba continuare a servire l'obiettivo dell'Unione di promuovere la coesione e la solidarietà fra gli Stati membri;
- ii) chiede che nel nuovo periodo, purché si faccia riferimento alla coesione economica e sociale, venga inserito un riferimento alla nozione di coesione territoriale e che si presti un'attenzione speciale allo sviluppo di questo nuovo concetto;
- iii) ritiene che si dovrebbe cercare una soluzione politica per i territori dell'Unione che

¹ Non ancora pubblicata sulla GU.

² GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1000.

³ 2004/2209(INI) - A6-0153/2005.

⁴ COM(2004)0487.

⁵ Non ancora pubblicata in GU.

in futuro ne rimarranno esclusi a seguito dell'allargamento;

- iv) sostiene gli obiettivi del Fondo di coesione e i principali mezzi utilizzati per conseguirli, quali proposti dalla Commissione;
- v) invita ad appoggiare l'aumento della dotazione finanziaria del Fondo di coesione da 18 (per il periodo 2000-2006) a 62,99 miliardi di euro e una ripartizione equilibrata tra i settori ammissibili dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto, con una certa flessibilità nell'intervento del Fondo;
- vi) precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento si riferiscono esclusivamente al periodo che inizia dall'esercizio 2007 e sono puramente indicativi fino a quando non verrà concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e i successivi esercizi;
- vii) ritiene che, una volta approvate le prossime prospettive finanziarie, la Commissione, a seconda dei casi, confermerà gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, sottoporrà all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio gli importi adeguati, garantendo così la compatibilità con i massimali;
- viii) insiste sulla dimensione strategica e prioritaria della programmazione volta ad aumentare la pertinenza dell'impatto della politica di coesione;
- ix) sottolinea e rammenta il ruolo del Parlamento europeo quale autorità decisionale in materia di bilancio in questo settore;
- x) invita il Consiglio e la Commissione ad includere nei documenti finanziari (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento finanziario) la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno proposti dalla Commissione;
- xi) chiede che la presentazione del bilancio per il Fondo di coesione venga migliorata e resa più chiara, separando le linee di bilancio per ciascuna delle tre sezioni previste dall'articolo 2 della proposta di regolamento COM(2004)0494;
- xii) rammenta infine che il Fondo di coesione è subordinato alle disposizioni del regolamento finanziario e insiste pertanto sul rispetto di quest'ultimo;
- xiii) chiede alla Commissione di aggiungere alla fine dell'articolo 2, paragrafo 1, la seguente frase:

"modificata dalla decisione (CE) n. 884/2004/CE;"
- xiv) sostiene che, oltre alle reti transeuropee di trasporto, devono risultare ammissibili al Fondo di coesione anche i progetti volti al miglioramento delle reti regionali, la loro messa in sicurezza ed operabilità;
- xv) chiede l'inclusione nei diversi settori d'intervento del Fondo di coesione dei

trasporti di piccolo cabotaggio, dei collegamenti marittimi e di linea con le regioni ultraperiferiche e le isole minori;

xvi) chiede alla Commissione di redigere l'articolo 2, comma 3, nel modo seguente:

"i settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una chiara dimensione ambientale, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, sezioni equivalenti ad autostrade o a strade principali che collegano le reti transeuropee, le ferrovie (compreso il materiale rotabile), le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale e aereo, il trasporto urbano pulito e i modi di trasporto collettivo (compresi il materiale rotabile e le infrastrutture stradali per il trasporto in pullman e in autobus).

xvii) chiede che nell'articolo 2 del regolamento sia inserito un riferimento esplicito ai disabili e che i progetti finanziati dal Fondo di coesione prevedano anche la possibilità di rimuovere le barriere e gli ostacoli di ogni tipo;

xviii) ritiene che l'accordo finanziario definitivo debba garantire la capacità di far fronte alle sfide politiche della nostra epoca, la più importante delle quali è la riforma della politica di coesione; reputa che a tale scopo il livello adeguato sia lo 0,41% del prodotto interno lordo dell'UE;

xix) ritiene che il blocco totale o parziale dell'aiuto economico da parte del Fondo nel caso della decisione di cui all'articolo 104, paragrafo 8 del trattato CE debba costituire oggetto di una decisione ad hoc del Consiglio e non aver luogo in modo automatico, come previsto dal progetto di regolamento;

xx) chiede che sia garantita la coerenza tra i progetti finanziati dal Fondo di coesione e quelli finanziati nell'ambito di altri programmi comunitari, con particolare riferimento a Natura 2000;

xxi) plaude al fatto che l'ambito degli aiuti sia esteso all'efficacia energetica e all'energia rinnovabile, visto che nei paesi implicati esistono grandi possibilità di applicazione e i vantaggi che ne derivano, inclusi il miglioramento della qualità dell'aria, la creazione di nuovi posti di lavoro e una maggiore giustizia sociale, sono di comune interesse europeo;

xxii) ritiene che le norme relative ai grandi progetti, contemplate dagli articoli da 38 a 40 della proposta di regolamento generale, dovrebbero essere inserite espressamente nel regolamento sul Fondo di coesione al fine di assicurare una maggiore trasparenza;

xxiii) invita altresì ad includervi espressamente il finanziamento dell'assistenza tecnica (studi, valutazioni, perizie, statistiche, ecc.), disciplinato dall'articolo 43 della proposta di regolamento generale;

- xxiv) sottolinea la necessità di introdurre una clausola di flessibilità relativa all'esclusione dall'ammissibilità delle spese di acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione di cui all'articolo 3, punto 3) del presente regolamento, al fine di consentire la realizzazione del progetto nel caso in cui tale tasso sia insufficiente e suscettibile di ostacolare l'attuazione; reputa tuttavia opportuno rendere ammissibili le spese in materia di rinnovo degli alloggi a vocazione sociale nell'intento di realizzare risparmi energetici, preservare l'ambiente e conseguire l'obiettivo di coesione sociale;
 - xxv) chiede la sospensione dei finanziamenti a favore dei progetti portati avanti in violazione della normativa ambientale dell'UE;
 - xxvi) chiede alla Commissione di elaborare un elenco di priorità indicative nella fase di programmazione ai fini della qualità nonché dell'efficacia dei finanziamenti comunitari e del loro contributo alla sostenibilità in tutte le aree finanziate dal Fondo di coesione;
 - xxvii) invita la Commissione ad introdurre il principio di un meccanismo di "premium system" affinché siano premiati i progressi realizzati dagli Stati membri più efficienti, specialmente in termini di una migliore valutazione dei progetti finanziati, di una migliore analisi dei costi/benefici, di innovazione e contributo allo sviluppo sostenibile;
 - xxviii) ritiene che sarebbe utile rafforzare gli interventi a favore dell'attuazione dei Fondi di coesione da parte delle amministrazioni nazionali, regionali e locali: azioni specifiche di accompagnamento e applicazione del sistema di "best practices";
 - xxix) sostiene l'applicazione della regola del disimpegno d'ufficio (regola N+2) al Fondo di coesione; chiede tuttavia che sia osservata una flessibilità nella sua applicazione durante i primi tre anni del nuovo periodo di programmazione;
 - xxx) chiede alla Commissione di tener conto delle peculiarità degli Stati membri periferici ed insulari ammissibili al Fondo di coesione per il fatto che soffrono di svantaggi naturali e demografici risultanti in difficoltà e disparità nel livello di sviluppo;
2. incarica il suo Presidente di chiedere la prosecuzione dell'esame con il Consiglio, conformemente all'articolo 75, paragrafo 3 del suo regolamento e, se del caso, di aprire la procedura di concertazione con il Consiglio prevista dalla dichiarazione del 1975, conformemente all'articolo 56 del suo regolamento;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

MOTIVAZIONE

1. Obiettivi di base del Fondo di coesione

Il Fondo di coesione¹ è stato creato nel 1993 dal Trattato di Maastricht nel quadro della preparazione all'Unione economica e monetaria. Per partecipare all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri devono infatti ridurre i deficit pubblici e controllare il debito pubblico. Dal canto loro i Paesi meno prosperi devono effettuare ingenti investimenti per recuperare il ritardo rispetto agli Stati vicini più sviluppati e aumentare le proprie capacità di crescita. Il Fondo di coesione è stato creato appunto per consentire ai Paesi meno prosperi di avvicinarsi ai criteri di convergenza continuando al tempo stesso ad investire in infrastrutture grazie agli aiuti del Fondo.

L'Art. 161, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea recita: "Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio (...) per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti".

L'obiettivo è pertanto di creare, nel campo dell'ambiente e delle infrastrutture di trasporto di interesse comune, un Fondo complementare agli altri strumenti comunitari di sviluppo regionale al fine di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà fra gli Stati membri.

Sono ammessi a beneficiarne soltanto gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria e che hanno varato un programma volto a soddisfare i criteri economici e di convergenza sanciti all'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Aggiustamenti al regolamento che istituisce il Fondo di coesione

A seguito dell'allargamento dell'Unione con il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica ai dieci nuovi Stati membri come ai tre Stati membri già beneficiari (Spagna, Portogallo e Grecia) per questo scorcio del periodo 2000-2006. L'Irlanda non è più beneficiaria dall'1.1.2004 e la Spagna non soddisferà più i criteri per essere ammessa al finanziamento del Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2007.

La proposta della Commissione risponde adeguatamente ai bisogni di un'Unione allargata, che presenta una maggiore disparità tra gli Stati membri e le regioni, nonché agli incoraggiamenti alla solidarietà e alla coesione economica e sociale. Grazie agli aiuti del Fondo, le regioni meno sviluppate beneficeranno dell'obiettivo "convergenza".

Tuttavia, il vostro relatore riconosce taluni aggiustamenti essenziali apportati al regolamento:

L'aumento della **dotazione finanziaria del Fondo di coesione** da 18 (per il periodo 2000-2006) a 62,99 miliardi di euro è importante, dato che oltre la metà degli Stati membri beneficeranno del Fondo di coesione. L'ampliamento del campo d'applicazione delle azioni del Fondo di coesione è conforme alle relative disposizioni del trattato, in linea con le priorità

¹ Regolamento (CE) n.1164/94, modificato dai regolamenti (CE) n. 1264/1999 e (CE) n. 1265/99.

decise a Lisbona, e si iscrive nella prospettiva di sviluppo sostenibile di Göteborg. Ciò permetterà di rispondere al grande fabbisogno di finanziamenti degli Stati membri beneficiari nei settori dell'ambiente e dei trasporti. La ripartizione del finanziamento comunitario tra i settori ammissibili dell'ambiente e dei trasporti, deve essere equilibrata. Tuttavia, ai fini di una certa flessibilità dell'intervento del Fondo, è importante che questa sia adattata ai bisogni di ciascuno Stato membro.

Le reti transeuropee di trasporto, in particolare i progetti d'interesse europeo e le infrastrutture in campo ambientale, restano le priorità di intervento del Fondo di coesione. La novità introdotta dal regolamento è che, conformemente alle priorità di Göteborg, il Fondo di coesione dà un maggiore contributo allo sviluppo sostenibile. Esso potrà infatti finanziare, al di fuori delle reti transeuropee, progetti nel campo dei trasporti che riguardano le ferrovie, le vie navigabili fluviali e marittime, i programmi multimodali di trasporto, il trasporto urbano sostenibile e progetti nei settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una dimensione ambientale, quali i settori chiave dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

La Commissione sottolinea nei considerando (1) l'importanza che il presente regolamento precisi la missione del Fondo di coesione rispetto a questo nuovo quadro, in particolare rispetto al regolamento sulle disposizioni generali. Visti i problemi manifestatisi nel corso dell'attuale periodo, ai fini di un migliore funzionamento in futuro oltre che di una maggiore trasparenza, il vostro relatore ritiene che **i grandi progetti**, che rappresentano lo strumento più importante d'intervento del Fondo di coesione, e **il finanziamento dell'assistenza tecnica** (studi, valutazioni, perizie, statistiche, ecc.) debba essere precisati espressamente nel presente regolamento. Tale trasparenza non va contro lo snellimento dell'attuazione della politica regionale, bensì esalta la missione e l'importanza dei grandi progetti per i programmi del Fondo di coesione.

Per il periodo 2007-2013, nel caso delle infrastrutture nei settori del trasporto e dell'ambiente, il Fondo di coesione e il FESR saranno gestiti secondo un sistema di programmazione unico, al fine di favorire gli effetti sinergici. Tuttavia, i grandi progetti il cui costo supera i 25 milioni di euro per l'ambiente e i 50 milioni di euro per gli altri settori, saranno approvati separatamente dalla Commissione ma saranno gestiti nel quadro dei relativi programmi. Sarebbe auspicabile che, all'interno dei **quadri nazionali**, il Fondo di coesione illustri le **sue priorità specifiche** separatamente da quelle del FESR.

L'articolo 3.3 del presente regolamento prevede di **escludere dall'ammissibilità** le spese di acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata. In taluni casi **il limite del 10% per le spese di acquisto di terreni** impedisce la realizzazione di un progetto nel quadro del Fondo di coesione. Il vostro relatore ritiene che sarebbe necessario prevedere una clausola di flessibilità che permetta, in determinati casi, di ottenere una deroga e dunque di disporre di un maggior margine di manovra nella determinazione delle spese ammissibili, al fine di poter realizzare il progetto. Nel contempo, ad una clausola di flessibilità dovrebbe essere associato un meccanismo di controllo atto ad evitare problemi di frode e di corruzione.

Malgrado lo snellimento, il decentramento e la programmazione più strategica, sarebbe

opportuno che nella fase di programmazione la Commissione stilasse un **elenco indicativo delle priorità**, ai fini della qualità e della valutazione dei risultati dei progetti nonché dell'efficacia dei finanziamenti comunitari.

Un "**premium system**", sotto forma di "riserva comunitaria di qualità ed efficacia" è previsto solo per i Fondi strutturali (articoli 20, 48, 49 della proposta di regolamento generale). L'obiettivo del Fondo di coesione è diverso da quello dei Fondi strutturali. La sua funzione è infatti di sostituirsi alla spesa a carico dei bilanci nazionali per finanziare i progetti negli Stati membri beneficiari, senza distinzioni regionali interne. Il Fondo di coesione è estremamente importante per il periodo 2007-2013 se si considera che, a seguito dell'allargamento, più della metà degli Stati membri beneficeranno dei suoi interventi; inoltre, il finanziamento comunitario sarà tre volte superiore a quello del periodo precedente. E' dunque importante che il contributo del Fondo di coesione alla realizzazione della coesione economica e sociale formi oggetto di una corretta valutazione e che i progressi realizzati dagli Stati membri più efficienti siano premiati.

Al fine di incoraggiare gli Stati e i loro enti territoriali ad elaborare e selezionare progetti di qualità e di interesse europeo, appare necessario introdurre un "premium system" basato su taluni criteri centrali quali, ad esempio, la qualità del progetto proposto e ultimato, la capacità dello Stato membro beneficiario di utilizzare le dotazioni finanziarie assegnate dal Fondo di coesione, la realizzazione e la transnazionalità del progetto, gli sforzi compiuti a favore dello sviluppo sostenibile, il grado di cooperazione e di coordinamento degli interventi tra i Paesi vicini in tema di trasporti e di ambiente, gli impulsi dati dai progetti a favore delle fonti energetiche rinnovabili o il trattamento ecocompatibile dei rifiuti.

Attualmente la politica di coesione va in direzione di un progressivo quanto auspicato rafforzamento del ruolo degli attori regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà. Tuttavia, ai fini dell'attuazione concreta, la capacità tecnica e amministrativa a livello locale non sempre appare adeguata a questo nuovo ruolo. Delle azioni specifiche di supporto e l'applicazione del sistema delle "**best practices**" potrebbero risultare utili alle amministrazioni nazionali e regionali per meglio gestire i fondi ottenuti.

L'introduzione del disimpegno d'ufficio (**regola N+2**) al Fondo di coesione, che è ora soggetto alle stesse regole del FESR e del FSE, permette di incentivare l'impiego rapido delle risorse del Fondo. L'esperienza dell'attuale periodo ha dimostrato che tale norma ha contribuito efficacemente alla preparazione corretta e accurata dei progetti e alla gestione dei Fondi strutturali. Ciononostante, è necessario seguire attentamente l'applicazione della regola N+2 agli interventi del Fondo di coesione, le cui caratteristiche sono differenti da quelle dei Fondi strutturali. Il vostro relatore ritiene che un periodo transitorio di tre anni rappresenti un buon compromesso tra l'obbligo, dello Stato membro beneficiario, di spendere le dotazioni di bilancio entro i due anni successivi al loro impegno e le difficoltà di gestione dei grandi progetti.

Nei dibattiti sul futuro del Fondo di coesione, l'allargamento svolge un ruolo importante, dato che oltre la metà degli Stati membri beneficeranno del Fondo di coesione. I paesi meno prosperi devono effettuare considerevoli investimenti per recuperare i ritardi nei confronti dei loro vicini più sviluppati e rafforzare la loro capacità di crescita. La soppressione degli aiuti agli Stati membri che hanno beneficiato del Fondo di coesione per vari anni e il cui reddito nazionale lordo (RNL) per abitante raggiunge il 90% della media comunitaria, non potrebbe

non produrre effetti sull'economia del paese. La soppressione rischia infatti di annullare i progressi conseguiti grazie al Fondo di coesione ed avere ripercussioni non soltanto sul paese interessato, bensì anche sulla stabilità della Comunità per quanto riguarda la coesione economica e sociale.

Sebbene sussistano ostacoli finanziari e tecnici non trascurabili, il vostro relatore ritiene che sia opportuna **l'applicazione di un meccanismo transitorio di soppressione progressiva dell'aiuto** concesso agli Stati membri, che non beneficeranno più del Fondo di coesione. Nondimeno, il meccanismo dovrebbe essere transitorio, provvisorio e limitato ai progetti correnti.

Il regolamento che istituisce il Fondo di coesione deve entrare in vigore in tempo utile perché, nel quadro della nuova fase di programmazione, i nuovi progetti possano divenire operativi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

24.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

Relatrice per parere: Nathalie Griesbeck

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La commissione per i bilanci propone di approvare un parere destinato alla commissione per lo sviluppo regionale sul COM(2004)0494. Questa proposta di regolamento è oggetto di una procedura di parere conforme in seno al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 75, del regolamento.

La commissione per lo sviluppo regionale è responsabile per il merito di questo fascicolo. Essa propone di avvalersi dell'articolo 75, paragrafo 3 del regolamento e di presentare **una relazione intermedia** sulla proposta della Commissione. La commissione per lo sviluppo regionale dovrebbe approvare la relazione il 24 maggio 2005.

La proposta COM(2004)0494 fa parte di un pacchetto legislativo sulla politica di coesione che consta di cinque documenti (per maggiori informazioni si faccia riferimento alla breve giustificazione del parere sulle disposizioni generali).

Il trattato CE prevede che un fondo di coesione contribuisca finanziariamente alla realizzazione di progetti nel settore dell'ambiente e in quello delle reti transeuropee in materia di infrastrutture dei trasporti (articolo 161, secondo comma).

Il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994 (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1) ha istituito il Fondo di coesione e, per la prima volta, ha fornito un quadro per la sua attuazione. Tale regolamento è successivamente stato modificato, in particolare dai regolamenti (CE) n. 1264/99 e n. 1265/99 del 21 giugno 1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pagg. 57 e 62). In seguito all'allargamento dell'Unione il 1° maggio 2004, il Fondo di coesione si applica ai dieci nuovi Stati membri fino alla fine del 2006 e ai tre Stati membri precedentemente beneficiari (Spagna, Portogallo e Grecia) per la fine del periodo 2000-2006.

È stato previsto che il Fondo di coesione contribuisca alla convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati attraverso la partecipazione finanziaria ai programmi operativi dell'obiettivo di convergenza.

Nell'ambito della riforma del sistema di attuazione della politica di coesione, annunciata nella terza relazione sulla coesione adottata dalla Commissione nel febbraio 2004, gli interventi a titolo del Fondo di coesione vengono integrati nella programmazione pluriennale dei Fondi strutturali. Secondo la Commissione, tale riforma, pur mantenendo i principi fondamentali che danno valore a tale politica (programmazione pluriennale, partenariato, valutazione, gestione condivisa), si basa su un equilibrio globale tra il rafforzamento della dimensione strategica e la semplificazione del sistema di attuazione.

L'estensione dei settori d'intervento è motivata dall'adesione, il 1° maggio 2004, di nuovi Stati membri, che sono tutti ammissibili al Fondo di coesione e che si trovano a fronteggiare nuovi e importanti fabbisogni finanziari. Per tale motivo il Fondo di coesione può anche finanziare azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile che abbiano una chiara dimensione ambientale, quali l'efficienza energetica o le energie rinnovabili, e, nel settore dei trasporti, oltre alle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili marittime e fluviali, le azioni nel settore dei trasporti multimodali e la loro interoperabilità, la gestione del traffico stradale e aereo, i trasporti urbani puliti e i trasporti collettivi. Tale estensione dei settori d'intervento è conforme alle relative disposizioni del trattato ed è in linea con le priorità stabilite dai Consigli europei di Lisbona (marzo 2000) e di Göteborg (giugno 2001).

Gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione devono rispettare le condizioni stabilite dal trattato in materia di programmi di convergenza nonché quelle riguardanti il deficit degli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria. L'esecuzione del Fondo di coesione è subordinata al rispetto di tali condizioni. Quando il Consiglio, su proposta della Commissione, constata che uno Stato membro presenta un deficit eccessivo e che non ha intrapreso nessuna azione efficace per porvi rimedio, gli impegni a titolo del Fondo di coesione sono sospesi dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale decisione può essere revocata se il Consiglio decide che lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per il ritorno ad una situazione conforme con il trattato e con le decisioni del Consiglio.

IMPLICAZIONI FINANZIARIE

Sono ammissibili soltanto gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media comunitaria.

Partendo dalla proposta della Commissione, in attesa dei risultati dei lavori relativi alle prospettive finanziarie, gli stanziamenti d'impegno disponibili per tutti i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 ammonteranno a 336,194 miliardi di euro ai prezzi del 2004.

Il Fondo di coesione finanzia l'obiettivo di "convergenza", che dispone di una dotazione di 264 miliardi di euro (il 78,54% della dotazione globale). La proposta si riferisce alla futura Unione europea a 27 Stati membri.

CONCLUSIONI

Raccomandazioni del relatore per parere

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:

Il Parlamento europeo,

1. precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento si riferiscono esclusivamente al periodo che inizia dall'esercizio 2007 e sono puramente indicativi fino a quando non verrà concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il 2007 e i successivi esercizi;
2. ritiene che, una volta approvate le prossime prospettive finanziarie, la Commissione, a seconda dei casi, confermerà gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, sottoporrà all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio gli importi adeguati, garantendo così la compatibilità con i massimali;
3. insiste sulla dimensione strategica e prioritaria della programmazione volta ad aumentare la pertinenza dell'impatto della politica di coesione;
4. sottolinea e rammenta il ruolo del Parlamento europeo quale autorità decisionale in materia di bilancio in questo settore;
5. invita il Consiglio e la Commissione ad includere nei documenti finanziari (ai sensi dell'articolo 3 del regolamento finanziario) la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno proposti dalla Commissione;
6. chiede che la presentazione del bilancio per il Fondo di coesione venga migliorata e resa più chiara, separando le linee di bilancio per ciascuna delle tre sezioni previste dall'articolo 2 della proposta di regolamento COM(2004)0494;
7. rammenta infine che il Fondo di coesione è subordinato alle disposizioni del regolamento finanziario e insiste pertanto sul rispetto di quest'ultimo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione
Riferimenti	COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC)
Commissione competente per il merito	REGI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	BUDG
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Nathalie Griesbeck 20.9.2004
Esame in commissione	11.4.2005 23.5.2005
Approvazione dei suggerimenti	23.5.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 19 contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Antonis Samaras, Esko Seppänen, László Surján, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Robert Navarro
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

24.5.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))

Relatore per parere: Josu Ortuondo Larrea

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. Aggiungere alla fine dell'articolo 2, paragrafo 1, la seguente frase:

"modificata dalla decisione (CE) n. 884/2004/CE;"

2. Aggiungere all'articolo 4, il seguente paragrafo 5:

"Il presente regolamento non impedisce al Consiglio di prorogare l'applicazione del Fondo di Coesione in modo annualmente decrescente, durante il periodo 2007-2013 agli Stati membri la cui ricchezza abbia superato il 90% della media europea per il semplice effetto statistico di adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004."

3. Redigere l'articolo 2, comma 3, nel modo seguente:

"i settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una chiara dimensione ambientale, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, sezioni equivalenti ad autostrade o a strade principali che collegano le reti transeuropee, le ferrovie (compreso il materiale rotabile), le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale e aereo, il trasporto urbano pulito e i modi di trasporto collettivo (compresi il materiale rotabile e le infrastrutture stradali per il trasporto in pullman e in autobus).

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Consiglio sul Fondo di coesione. La procedura di approvazione di detta proposta di regolamento è quella del parere conforme. L'obiettivo principale della succitata proposta di regolamento consiste nello specificare la missione del Fondo di coesione e le sue apposite modalità di applicazione, con specifico riferimento all'assistenza e alla sfera di applicazione del Fondo. È bene rilevare che l'ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno finanziario del Fondo è disciplinata ai sensi della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM(2004)0492).

La presente proposta di regolamento definisce la sfera d'applicazione dell'assistenza nonché le norme che condizionano l'assistenza del Fondo.

Contenuto della proposta di regolamento

È previsto che il Fondo appoggerà le reti transeuropee di trasporto e, segnatamente, i progetti di interesse europeo individuati dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1). È ovvio che il vostro relatore intenda accertarsi che i progetti interessati comprenderanno i progetti inclusi nella decisione n. 884/2004/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica da ultimo la succitata decisione (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1), attualmente corredata da un elenco ampliato di progetti per tener conto delle esigenze dei nuovi Stati membri nonché delle priorità degli altri Stati membri.

Il vostro relatore per parere rileva altresì che il Fondo di coesione incentiverà - oltre alle reti transeuropee - la ferrovia, le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni intermodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale ed aereo, i trasporti puliti e i modi collettivi di trasporto.

L'altro articolo applicabile della proposta di regolamento riguarda il seguito da dare nell'ambito del Fondo di coesione qualora il Consiglio rilevi un eccessivo disavanzo pubblico in uno Stato membro.

Osservazioni del relatore

Due sono gli aspetti rilevanti che distinguono la proposta di regolamento dal precedente regolamento. La proposta di regolamento non instaura un sistema di gestione e di controllo del Fondo e tantomeno espone un programma indicativo delle spese annuali per un periodo di pianificazione, per esempio 2007-2013.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le norme di gestione e di controllo, queste ultime figurano nella proposta di regolamento recante disposizioni generali. Una siffatta

impostazione, finalizzata ad una programmazione coordinata dei tre fondi (regionale, sociale e di coesione) per meglio conseguire gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e cooperazione territoriale, è indubbiamente comprensibile.

Tuttavia, né in tale proposta di regolamento, né nella proposta di regolamento recante disposizioni generali, figura una ripartizione delle spese del Fondo di coesione, anno per anno, ovvero per un periodo di programmazione.

Risulta pertanto impossibile valutare l'appoggio che il Fondo di coesione potrebbe recare alla politica di trasporto comprese le reti transeuropee, nei paesi interessati, anche se è noto l'importo per l'obiettivo di "convergenza".

Giova rilevare che il Fondo di coesione si applica soltanto ai paesi la cui ricchezza non abbia superato il 90% del PIL medio europeo. Nella fattispecie, l'allargamento ha creato un effetto statistico che consiste nell'escludere taluni paesi dell'Europa dei quindici. Il relatore reputa auspicabile che il Consiglio dia prova di una certa flessibilità in materia approvando il Fondo di coesione.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di Coesione
Riferimenti	2004/0166(AVC)
Commissione competente per il merito	REGI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	TRAN
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Josu Ortuondo Larrea 02.09.2004
Esame in commissione	16.03.2005 18.04.2005
Approvazione dei suggerimenti	19.04.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 35 contrari: 3 astensioni: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Gary Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Fausto Correia, Zita Gurmai, Willem Schuth
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione	
Riferimenti	(COM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))	
Base giuridica	art. 16, CE	
Base regolamentare	art. 75, par. 3	
Richiesta del parere conforme del PE		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI art. 75, par. 3	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG art. 75, par. 3	TRAN art. 75, par. 3
Pareri non espressi Decisione	CONT 23.3.2005	ENVI 20..2004
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula		
Relatore(i) Nomina	Alfonso Andria 6.10.2004	
Relatore(i) sostituito(i)		
Procedura semplificata Decisione		
Contestazione della base giuridica Parere JURI		
Esame in commissione	14.3.2005	21.4.2005
Approvazione	24.5.2005	
Esito della votazione finale	favorevoli:	37
	contrari:	5
	astensioni:	5
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Stavros Arnautakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Adam Jerzy Bielan, Graham Booth, Bernadette Bourzai, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszevska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Brigitte Douay, Stanisław Jałowiecki, Ana Mato Adrover, Mirosław Mariusz Piotrowski	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale		
Deposito – A6	7.6.2005	A6-0178/2005
Osservazioni	...	